

# REPUBBLICA ITALIANA

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI

### PRIMA SEZIONE

**Registro Ordinanze: 5210 /2004**  
**Registro Generale: 11499/2004**

nelle persone dei Signori:

**LUIGI DOMENICO NAPPI** Presidente f.f.  
**PAOLO CARPENTIERI** Consigliere  
**GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI** Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

### **ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del **10 Novembre 2004**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 11499/2004 proposto da:  
*H3G S.P.A.*

rappresentato e difeso da:  
*SARTORIO GIUSEPPE*  
con domicilio eletto in NAPOLI  
*VIA DEI MILLE, 16*  
*presso*  
*SARTORIO GIUSEPPE*

**contro**

*COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI*  
rappresentato e difeso da:  
*BERGAMO FEDERICO*  
*con domicilio eletto in NAPOLI*  
*VICO S. NICOLA ALLA DOGANA, 9*  
*presso la sua sede;*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della nota n. 3539 del 14.6.2004 con la quale il Comune di Casalnuovo di Napoli, relativamente alla d.i.a. protocollata il 30.4.2004 dalla ricorrente l'installazione di un impianto di telefonia mobile, da ubicarsi in via dei Tigli, ha ordinato di "non dare corso all'esecuzione delle opere oggetto della comunicazione di inizio attività";

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;  
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,  
presentata in via incidentale dal ricorrente;

Udito il relatore Ref. GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI  
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;

**CONSIDERATO** che ad un sommario esame il ricorso appare *prima facie* infondato, atteso che, come si evince dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, il comune è comunque titolare di un potere di localizzazione e pertanto, anche se la destinazione di zona non può di per sé precludere l'installazione dell'impianto, deve ritenersi consentito al sindaco il divieto di realizzazione dell'impianto stesso in un'area destinata a parco pubblico;

**Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;**

**P.Q.M.**

**RESPINGE** la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 10 Novembre 2004

**IL PRESIDENTE f.f.**

**IL REFERENDARIO EST.**

**IL SEGRETARIO**